



Edizione SETTEMBRE 2014

Copyright © MMXIV  
KEY SRL

ISBN 978-88-96791-03-5

VIA PALOMBO 29  
03030 VICALVI (FR)  
P.I./C.F. 02613240601

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione, di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

**DIRITTO CIVILE**

*Professional*

**SCIoglimento, LIQUIDAZIONE  
E FALLIMENTO  
DELLE SOCIETÀ DI PERSONE  
CAUSE DI SCIoglimento E FASI DELLA LIQUIDAZIONE**

Teodoroarena

**Key** editore



### *L'autore*

Teodoroarena è cultore di materia in diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno.

Pubblica assiduamente contributi in materia di diritto commerciale e fallimentare con le riviste Il diritto fallimentare e delle società commerciali della Cedam, Le società e Notariato dell'Ipsos, Rivista del Notariato della Giuffrè, Gazzetta Forense della Giapeto Edizioni e Rivista Notarile della DikeGiuridica.

Autore di numerose pubblicazioni in materia societario e fallimentare su [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)

### *L'opera*

Si intende offrire al lettore una descrizione analitica su un argomento di grandissima attualità, date le difficoltà economiche che le società italiane sono chiamate a superare.



## INDICE

### Capitolo Primo

#### LE CAUSE DI SCIoglimento DELLA SOCIETA' SEMPLICE

1. Lo scioglimento della società	Pag.	11
2. L'invalidità della società		11
3. Il decorso del termine		12
4. Il conseguimento dell'oggetto sociale e la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo		13
5. Lo scioglimento per volontà dei soci e le altre cause previste dal contratto sociale		16
6. La sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci		17
7. La morte del socio nella società composta da due soci		19
8. I poteri degli amministratori dopo lo scioglimento della società		22
9. La responsabilità degli amministratori		23

### Capitolo Secondo

#### L'APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

1. Il procedimento di liquidazione nella società semplice		27
2. La nomina dei liquidatori		28
3. La revoca dei liquidatori		31
4. La disciplina degli obblighi dei liquidatori		32
5. La responsabilità dei liquidatori		32
6. La consegna dei beni ai liquidatori		34
7. La redazione dell'inventario		34

### Capitolo Terzo

## LA PORTATA DEI POTERI DEI LIQUIDATORI

1. Poteri dei liquidatori	38
2. Rappresentanza della società in liquidazione	39
3. Il divieto di compiere nuove operazioni	40
4. La responsabilità dei liquidatori	43

### Capitolo Quarto

#### LE FASI DELLA LIQUIDAZIONE

1. Il soddisfacimento dei creditori sociali	46
2. Gli ulteriori versamenti da parte dei soci	48
3. La restituzione dei beni conferiti in godimento	49
4. Ripartizione dell'attivo	50
5. La ripartizione dei beni in natura	51

### Capitolo Quinto

#### LE CAUSE DI SCIoglimento DELLA SNC

1. Generalità	55
2. Provvedimento dell'autorità governativa	55
3. Dichiarazione di fallimento	55
4. Effetti del verificarsi di una causa di scioglimento	57
5. Procedimento di liquidazione. Facoltatività	58
6. Delibera dei soci	59
7. Nomina giudiziale	60
8. Violazione degli obblighi di deposito ex art. 2309 cc.	61
Bibliografia	63



## Capitolo Primo

### LE CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA' SEMPLICE

■ *La messa in liquidazione di una società non determina un mutamento della personalità giuridica della stessa, né tantomeno la sostituzione di un soggetto di diritto ad un altro, ma semplicemente la modifica dell'oggetto sociale, che, per effetto della liquidazione, è ora diretto alla liquidazione dell'attivo ed alla sua ripartizione tra i soci, previa soddisfazione dei creditori sociali; pertanto, vi è continuità tra la società prima e dopo la messa in liquidazione, sì che gli atti compiuti prima di essa continuano a produrre effetti e ad essere giuridicamente vincolanti nei confronti della società.*

**APPLICAZIONI** - Il profilo maggiormente problematico è quello concernente l'individuazione della causa di scioglimento riferita al conseguimento dell'oggetto sociale o alla sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.

**ASPETTI PROCESSUALI, PENALI, AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI** - Le cause di scioglimento operano automaticamente e producono un effetto immediato nei confronti degli amministratori, i quali non possono più compiere operazioni che possano definirsi «non urgenti». Gli amministratori pertanto devono riconoscere il verificarsi di una causa di scioglimento della società anche quando questa sia di difficile identificazione, quando la sua esistenza risulti controversa tra i soci, altrimenti incorrono in responsabilità ex art. 1398; la loro posizione viene infatti assimilata e ricondotta a quella del *falsus procurator*.

**ULTIME** - Nel caso in cui sia venuta a mancare la pluralità dei soci nella società personale e non sia stata ricostituita entro sei mesi la pluralità dei soci, allorquando sopravvenga il decesso dell'unico socio, che non abbia provveduto a mettere in liquidazione la società, gli eredi del socio defunto devono mettere in liquidazione la società, per potere realizzare il proprio diritto alla quota di liquidazione e provvederà a regolare la posizione degli altri soci. Cassazione civile 25 giugno 2014, n. 14449.

## CASISTICA

● Cass. Civ. 19 dicembre 2008, n. 29776 - La messa in liquidazione di una società non determina un mutamento della personalità giuridica della stessa, né tantomeno la sostituzione di un soggetto di diritto ad un altro, ma semplicemente la modifica dell'oggetto sociale, che, per effetto della liquidazione, è ora diretto alla liquidazione dell'attivo ed alla sua ripartizione tra i soci, previa soddisfazione dei creditori sociali; pertanto, vi è continuità tra la società prima e dopo la messa in liquidazione, sì che gli atti compiuti prima di essa continuano a produrre effetti e ad essere giuridicamente vincolanti nei confronti della società

● Cass. Civ. 25 giugno 2014, n. 14449 – Nel caso in cui sia venuta a mancare la pluralità dei soci nella società personale e non sia stata ricostituita entro sei mesi la pluralità dei soci, allorquando sopravvenga il decesso dell'unico socio, che non abbia provveduto a mettere in liquidazione la società, gli eredi del socio defunto devono mettere in liquidazione la società, per potere realizzare il proprio diritto alla quota di liquidazione e provvederà a regolare la posizione degli altri soci

● Tribunale Sala Consilina, 22 dicembre 2009 – Qualora, nelle società di persone, il dissidio tra i soci sia tale da rendere impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale, il tribunale, ritenuta sussistente la causa di scioglimento della società ex art. 2272, n. 2, codice civile, può provvedere alla nomina di un liquidatore giudiziale.

● Cass. Civ., sez. I , 10 settembre 2004, n. 18243 – Nelle società di persone composte da due soli soci, il dissidio tra questi imputabile al comportamento di uno dei due gravemente inadempiente agli obblighi contrattuali ovvero ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario, rileva come giusta causa di recesso del socio adempiente o, in alternativa, di esclusione del socio inadempiente, ma non può costituire causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2272, n. 2, cod. civ., giacché detto dissidio non è tale da rendere "impossibile" il conseguimento dell'oggetto sociale, essendo eliminabile mediante uno dei due rimedi predetti. Ne consegue che, allorquando uno dei due soci receda dalla società adducendo quale giusta causa l'insanabile dissidio imputabile all'altro socio, l'accertamento giudiziario dell'imputabilità o meno del dissidio, e conseguentemente della sussistenza o meno di una giusta causa di recesso, non può ritenersi precluso, giacché tale dissidio non può costituire di per sé causa di scioglimento della società, e il giudice di merito non può ritenere irrilevanti gli accertamenti inerenti alla sussistenza della dedotta giusta causa di recesso ovvero alla idoneità del dissidio (se non imputabile ad alcuno) a rendere impossibile il perseguimento dei fini sociali.

### SOMMARIO

1. Lo scioglimento della società.
2. L'invalidità della società.
3. Il decorso del termine.
4. Il conseguimento dell'oggetto sociale e la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo.
5. Lo scioglimento per volontà dei soci e le altre cause previste dal contratto sociale.
6. La sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci.

7. La morte del socio nella società composta da due soci.
8. I poteri degli amministratori dopo lo scioglimento della società.
9. La responsabilità degli amministratori.

## 1. Lo scioglimento della società.

**Legislazione:** 2272, 2273, 2274 cc.

**Bibliografia:** Campobasso 2009 73 ss.; Cottino 2011 239 ss.; Di Sabato 2011 141 ss.

Al verificarsi di una delle cause che determinano lo scioglimento della società quest'ultima non si estingue immediatamente, ma solo dopo una ulteriore fase della vita sociale costituita dalla procedura di liquidazione. Le conseguenze che si producono al verificarsi di una delle cause di scioglimento sono immediate e non dipendono da una manifestazione della volontà dei soci diretta ad accertarne l'avvenuto verificarsi.

Dal momento in cui la società entra nella fase di liquidazione muta lo scopo sociale che, dal compimento di un'attività economica allo scopo di produrre utili, diviene la cessazione dell'attività e l'eliminazione delle strutture e dei rapporti esistenti.

Secondo la dottrina prevalente la procedura prevista e disciplinata dalla legge può essere derogata e lasciata alla libera determinazione dei soci e le cause di scioglimento elencate dalla legge sono tassative.

Il contratto di società, in quanto contratto plurilaterale con comunione di scopo, non ammette l'azione di risoluzione proponibile solo per i contratti bilaterali a prestazioni corrispettive.

(Trib. Milano 2.6.1988)

## 2. L'invalidità della società.

**Legislazione:** 2272, 2273, 2274, 2332 cc.

**Bibliografia:** Campobasso 2009 73 ss.; Cottino 2011 239 ss.; Di Sabato 2011 141 ss.

Il legislatore non ha previsto nel contesto delle società di persone l'esistenza di cause di invalidità del contratto sociale. L'art. 2332, in riferimento alle società di capitali, stabilisce che al verificarsi di una delle cause di nullità si ha lo scioglimento della società. Pertanto le cause di nullità si trasformano in cause di scioglimento.

Secondo la dottrina l'art. 2332 è applicabile anche alle società di persone in quanto sancisce un principio generale.

Altra dottrina propende per la tesi contraria ritenendo che l'estensione sia impedita dal fatto che le discipline delle società di persone e di capitali sono reciprocamente autonome. Il contratto nullo, secondo alcuni non produce alcun effetto; secondo altri, invece, al fine di salvare i rapporti posti in essere dalla società nulla, quest'ultima viene ricondotta alla società di fatto.

La giurisprudenza è orientata nel senso di equiparare la nullità di una società di persone allo scioglimento della stessa, sia in base ad un'applicazione analogica dell'art. 2332, 4° co., considerato espressione di un principio generale, che, alternativamente, facendo ricorso alla categoria concettuale della società di fatto:

“Il contratto verbale costitutivo di una società di fatto, senza determinazione di tempo, con il conferimento del godimento di beni immobili essenziali al raggiungimento dello scopo sociale, è affetto da nullità, ai sensi dell'art. 2251 c.c., in relazione all'art. 1350 n. 9 c.c. il quale contempla la forza scritta *ad substantiam* per detti conferimenti immobiliari ove siano ultranovennali od a tempo indeterminato. Per escludere detta nullità non è invocabile il principio della conservazione del negozio giuridico, di cui all'art. 1367 c.c., al fine di circoscrivere il patto societario nei limiti del novennio per cui non è necessaria la forma scritta, in quanto ciò esulerebbe dalla mera interpretazione della volontà delle parti, traducendosi in un'arbitraria sostituzione del loro effettivo intento.”

(Cass. civ. Sez. I 19.01.1995 n. 565 in *Mass. Giur. It.*, 1995, in *Giur. It.*, 1995, I, 1, 1165, in *Not.*, 1995, in *Soc.*, 1995, 8, 1041, in *Riv. Dir. Comm.*, 1996, 2, 35.”; Cass. civ. 06.03.1990 n. 1757; T. Bologna 16.1.1990; T. Milano 2.10.1984; T. Milano 31.10.1983; T. Napoli 25.3.1980)

Contra “il principio posto per le società di capitali dall’art. 2332 cod. civ. - secondo cui le cause di nullità del contratto di società si convertono in cause di scioglimento con conseguente efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese - non può essere esteso per analogia alle società di persone, atteso che detta norma è imperniata su un procedimento formale (l’iscrizione nel registro delle imprese) che è assente, nel suo valore costitutivo, nelle società di persone.”

(Cass. civ. 02.01.1995 n. 7)

### 3. *Il decorso del termine.*

**Legislazione:** 2272, 2273, 2274 cc.

**Bibliografia:** Campobasso 2009 73 ss; Cottino 2011 239 ss.; Di Sabato 2011 141 ss.

Il decorso del termine determina automaticamente lo scioglimento della società. Tale causa di scioglimento presuppone che alla società sia stato fissato un termine di durata altrimenti essa non potrà operare.

Il termine può comunque essere prorogato dai soci all’unanimità, salvo diversa disposizione, o tacitamente qualora i soci continuino ad effettuare operazioni sociali oltre la scadenza del termine.

In questo secondo caso la società è da intendersi prorogata a tempo indeterminato, ex art. 2273.

Quanto alla continuazione delle operazioni sociali in un tempo successivo allo spirare del termine, in giurisprudenza si è affermata la necessità che sussista una volontà di proroga e che questa esista già al momento della scadenza, dovendosi in caso contrario inquadrare la fattispecie quale revoca dello stato di liquidazione.

“Perché si verifichi la proroga tacita delle società di persone dopo il decorso del termine, originariamente previsto, e necessario il consenso implicito di tutti i soci, che deve intervenire senza che si operi alcuna soluzione di continuità tra lo scioglimento della società e l’inizio della proroga, e deve consistere in Atti, o fatti che facciano presupporre l’esistenza di una volontà in tal senso nei reciproci rapporti tra i soci”

(Cass. civ. 26.02.1965, in *Giur. Comm.*, 1965, I, 1173)

La dottrina si è mostrata in misura maggioritaria concorde con l’esegesi ora indicata, segnalando le ragioni a sostegno della conformità a sistema della stessa.

In particolare, si è posto l’accento sulla necessità che la continuazione della società sia a conoscenza e ottenga il consenso, seppure tacito, di tutti i soci, giacché diversamente la sua realizzazione per iniziativa unilaterale degli amministratori integrerebbe una violazione dell’obbligo per costoro.

Autorevole dottrina che annovera la proroga tra le modifiche del contratto sociale, invoca l’art. 2252 cc per sostenere la necessità di un’assunzione all’unanimità, salva diversa disposizione statutaria.

In ordine all’adozione convenzionale della regola maggioritaria, parte della dottrina svolge un ragionamento distinto per la proroga successiva alla scadenza. Si sostiene, infatti, che essa richiederebbe l’unanimità pur quando sia pattuita una maggioranza per le modifiche del contratto sociale, e questo in base all’argomento per cui, avveratosi lo scioglimento, ogni socio acquisirebbe il diritto alla quota di liquidazione, del quale non potrebbe essere privato senza il suo consenso.

Allo scadere del termine di durata della società questa si scioglie (art. 2272, 1° co., lett. a). I soci possono decidere di prorogarne la durata in modo espresso, per dichiarazione di volontà unanime, salvo diversa disposizione del contratto sociale (art. 2252), che tacitamente. Se scaduto il termine di durata i soci continuano a compiere le operazioni sociali la società si intende tacitamente prorogata a tempo indeterminato.

Compiere le operazioni sociali non significa semplicemente porre in essere atti di tipo societario, ma significa manifestare sulla base di atti inequivoci la volontà di continuare il normale funzionamento dell’impresa, che comunque deve essere già presente nei soci al momento della scadenza del termine, ancorché si estrinsechi in un successivo comportamento.

È irrilevante se tali atti siano compiuti per errore o senza che i soci siano consapevoli del loro valore.

Se però tra la scadenza del termine e la continuazione delle operazioni sociali intercorre un certo lasso di tempo non si ha proroga tacita bensì revoca della liquidazione.

La giurisprudenza è unanime nel richiedere l’accordo di tutti i soci per la prosecuzione dell’attività sociale dopo la scadenza del termine, che si verifica senza soluzione di continuità.